



Priorità 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste

BANDO – Il Avviso

Sottomisura 8.1.1 “Sostegno alla forestazione/all'imboschimento”
Regime di esenzione SA59480

Regione Basilicata Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

Ufficio Foreste e Tutela del Territorio

Via Vincenzo Verrastro, 10 - 85100 Potenza

web: www.europa.basilicata.it/feasr

e-mail: ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it

twitter: [@ruralbasilicata](https://twitter.com/ruralbasilicata)



Sommario

1.	DEFINIZIONI	3
2.	OBIETTIVI	4
3.	AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE.....	5
4.	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	5
5.	BENEFICIARI	7
6.	INTERVENTI AMMISSIBILI	7
7.	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	9
8.	COSTI AMMISSIBILI	11
9.	RISORSE FINANZIARIE, TIPO DI SOSTEGNO, MINIMALI E MASSIMALI	13
10.	DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI	14
11.	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	14
11.1	Modifica della domanda di aiuto.....	15
11.2	Errori palesi.....	15
12.	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	15
13.	CRITERI DI SELEZIONE	17
14	CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ E/O ESCLUSIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO	20
15	ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE, SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E GRADUATORIA DEFINITIVA	20
16.	AVVIO E CONCLUSIONE DEI LAVORI.....	21
17.	PAGAMENTI	21
18.	GESTIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	23
19.	IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	23
20.	VARIANTI AGLI INVESTIMENTI E PROROGHE	24
21.	RISOLUZIONI, ESCLUSIONI, REVOCHE, RECUPERI E SANZIONI	25
22.	RECESSO / RINUNCIA DEGLI IMPEGNI	26
23.	CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	27
24.	CLAUSULA DI SALVAGUARDIA	27
25.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	27
26.	INFORMAZIONE, PUBBLICITA', TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27
27.	DISPOSIZIONI FINALI.....	29
28.	Allegati.....	29

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando valgono le seguenti definizioni:

- **Autorità di Gestione (AdG PSR).** Il Dirigente del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali responsabile, ai sensi dell'art.66 del Reg. (CE) n.1305/2013, dell'efficace e corretta gestione ed attuazione del programma.
- **Responsabili di Misura / Sottomisura (RdM/RdS).** Figure dirigenziali responsabili dell'efficace e corretta gestione ed attuazione di specifiche misure / sottomisure del PSR Basilicata 2014-2022.
- **Responsabile del Procedimento (RdP).** Funzionario dell'Ufficio competente a supporto del RdM / RdS.
- **AGEA-OP.** L'Organismo Pagatore del PSR Basilicata riconosciuto ai sensi dell'art.7 del Reg. (CE) n.1306/2013.
- **UECA:** Ufficio per le Erogazioni Comunitarie in Agricoltura incaricato di espletare per conto di OP – AGEA, in forza di una specifica convenzione, tutto quanto attiene al controllo amministrativo delle domande di pagamento, al netto dei pagamenti che AGEA – OP non può delegare.
- **Comitato di Sorveglianza (CdS).** Comitato il cui compito principale consiste nel verificare l'avanzamento del programma ed i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi; formula proposte di modifica del programma ed emette parere sui criteri di selezione delle singole sottomisure (art.49 del Reg. CE n.1303/2013 ed art.74 del Reg. CE n.1305/2013).
- **Beneficiari.** I soggetti cui viene concesso ed erogato il contributo.
- **Verificabilità e controllabilità delle misure (VCM).** L'art.62 del Reg.(CE) 1305/2013 stabilisce che tutte le Misure dello sviluppo rurale devono essere verificabili e controllabili. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore effettuano una valutazione ex ante ed una valutazione in itinere della verificabilità e controllabilità delle Misure inserite nel programma di sviluppo rurale. A tal fine l'amministrazione ha adottato il sistema informativo, predisposto dalla Rete Rurale Nazionale, per la Verificabilità e Controllabilità delle Misure (cosiddetto VCM), che consentirà anche la riduzione del tasso di errore.
- **CAA.** Centri di Assistenza Agricola riconosciuti dalle Regioni, ai sensi del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008, incaricati dagli Organismi Pagatori, con apposita convenzione, ai sensi dell'art.3 bis del Decreto Legislativo n.165 del 27 maggio1999, ad effettuare per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto le attività previste nella medesima convenzione. Nell'ambito del PSR sono inoltre abilitati alla compilazione ed al rilascio delle domande di aiuto e di pagamento.
- **Fascicolo unico aziendale.** E' costituito dalla raccolta della documentazione amministrativa relativa al beneficiario ed è conservato presso i CAA convenzionati con AGEA. La costituzione del fascicolo è obbligatoria, ai sensi del D.P.R. n.530/99. L'assenza del fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento. Tutta la documentazione da presentare deve tenere conto di quanto disposto dal D.P.R. n.445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
- **Codice Unico di Progetto (CUP).** E' il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico. La richiesta del CUP è obbligatoria per gli interventi rientranti nel Quadro Strategico (QSN), nella programmazione dei Fondi Europei. Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, per prevenire eventuali infiltrazioni criminali.
- **COR.** Codice Univoco Interno della concessione» attraverso il quale l'amministrazione concedente rende nota l'avvenuta registrazione dell'aiuto individuale.

- **Fascicolo dell'operazione.** Fascicolo contenente tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo costituito per ogni domanda presentata. Il fascicolo contiene:
 - La domanda di aiuto firmata in originale e tutta la documentazione allegata, ove prevista;
 - Scheda CUP assegnato al progetto;
 - Le eventuali domande di variante, cambio beneficiario, rinuncia, ecc.;
 - I verbali relativi alle diverse fasi del procedimento amministrativo (istruttoria, controlli amministrativi, controllo in situ, ecc.);
 - La check-list dei controlli firmata dai responsabili delle diverse fasi del procedimento;

La copertina deve riportare:

- Numero identificativo della domanda di aiuto;
- Eventuale CUP assegnato al progetto;
- CUAA e nominativo del richiedente;
- Misura/sottomisura/operazione del PSR a cui si riferisce la domanda di aiuto;
- Nominativo della Struttura Responsabile.
- **Tecnici Convenzionati (TC).** Figure iscritte ad ordini professionali che, a seguito di specifica convenzione con il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, dietro mandato del beneficiario (potenziale in caso di domanda di sostegno) compilano e rilasciano sulla piattaforma informatica SIAN le domande di sostegno e di pagamento.
- **Area protetta.** Porzione di territorio sottoposta a tutela ai sensi della L. n.394/1991 e ss. mm. e ii., L.n.979/1982 e ss. mm. e ii., L.R. n.28/1994 e ss. mm. e ii., Dir. 92/43/CEE, Dir. 2009/147/CE, D.P.R. n.357/1992, D.P.R. n.357/1997.

2. OBIETTIVI

Gli aiuti della sottomisura 8.1.1 sono attuati in regime di esenzione ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014 in base alla notifica trasmessa alla Commissione europea (Numero Notifica: SA.59480).

Il presente regime di aiuto è definito in coerenza con le disposizioni stabilite nel Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 luglio 2014, ed in esenzione dall'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 3 del medesimo regolamento, essendo il bando conforme all'art.32 e al Capo I del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Si dà atto che il Bando è altresì conforme al Regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020 che ha modificato i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazioni e altri adeguamenti pertinenti.

Il presente documento definisce l'iter procedurale per l'attivazione della Sottomisura 8.1 "Sostegno alla forestazione/all'imboschimento" (Reg. UE, n. 1305/2013, art.25), per l'annualità 2020.

Il bando ha finalità esclusivamente protettive, paesaggistiche e sociali, ma ha anche lo scopo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque, utilizzando specie forestali, arboree e/o arbustive autoctone di provenienza locale, anche con materiale vegetale micorizzato, adatte alle condizioni climatico –ambientali dell'area nonché conformi ai requisiti ambientali minimi attraverso impianti di bosco (permanente, seminaturale/naturaliforme).

L'operazione 8.1.1 risponde, alle seguenti Priorità, Focus Area e fabbisogni:

- P4a) F15- Valorizzare la risorsa forestale attraverso una gestione sostenibile, coerente con le MTC di Rete Natura 2000 - attraverso l'incentivazione di impianti realizzati e gestiti in modo sostenibile e

coerente con gli obiettivi di gestione dei siti ed incentivando la realizzazione di nuovi impianti nelle aree sensibili da un punto di vista ambientale;

- P4a) F17- Sostenere l'agrobiodiversità - tramite l'ammissibilità di impianti composti da specie arboree e/o arbustive autoctone di provenienza locale per conservare il capitale di biodiversità.
- P4a) F18 – Favorire la permanenza delle aziende agricole sul territorio montano e svantaggiato – tramite l'incentivazione alla realizzazione prioritariamente di impianti forestali su terreni che sono in via di abbandono in modo da garantire la vitalità delle comunità rurali;
- P4a) F 20 – Adozione di pratiche agricole e forestali innovative e sostenibili in relazione a fenomeni di land degradation - tramite una costante gestione selvicolturale è possibile superare le fragilità del territorio di origine naturale ed antropico;
- P5e) F24 – Promuovere la gestione forestale attraverso la pianificazione di livello intermedio e aziendale - per meglio valorizzare la multifunzionalità delle foreste.

3. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

L'operazione si applica sui terreni agricoli e non agricoli della regione Basilicata.

4. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ **Reg. UE 17/12/2013, n. 1303/2013.** Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347);
- ✓ **Reg. UE 17/12/2013, n. 1305/2013.** Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347);
- ✓ **Reg. UE 17/12/2013, n. 1306/2013.** Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347);
- ✓ **Reg. UE 18/12/2013, n. 733/2013** del Consiglio del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, che abilita, sotto determinate condizioni, l'esenzione dall'obbligo di notifica gli aiuti al settore forestale;
- ✓ **Reg. UE 11/03/2014, n. 640/2014.** Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (G.U.R.S. 20 giugno 2014, n. L 181);
- ✓ **Reg. UE 25/06/2014, n. 702/2014** Regolamento della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U.U.E. 1 luglio 2014, n. L 193);

- ✓ **Reg. UE 11/03/2014, n. 807/2014.** Regolamento delegato della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (G.U.U.E. 31 luglio 2014, n. L 227);
- ✓ **Reg. UE 17/07/2014, n. 808/2014** Regolamento di esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (G.U.U.E. 31 luglio 2014, n. L 227);
- ✓ **Reg. UE 17/07/2014, n. 809/2014.** Regolamento di esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (G.U.U.E. 31 luglio 2014, n. L 227);
- ✓ **Reg. (UE) 08/12/2020, n. 2008/2020** che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti;
- ✓ **Reg. (UE) 2021/2115.** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- ✓ Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (**2014/C 204/01**)
- ✓ **Com (2013) 659 del 20.09.2013.** Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale;
- ✓ **Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2014-2022 (PSR Basilicata 2014/2022)** approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione C (2015) 8259 del 21/11/2015 e sua modifica di cui alla Decisione di Esecuzione della Commissione C(2021) 7789 del 25/10/2021;
- ✓ **D.Lgs. 18/05/2001, n. 227.** "Orientamento e modernizzazione del settore foresta/le, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57" (Gazz. Uff. 15 giugno 2001, n. 137, S.O.);
- ✓ **D.Lgs. 10/11/2003, n. 386.** "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione" (Gazz. Uff. 29 gennaio 2004, n. 23, S.O.);
- ✓ **D.Lgs. 19/08/2005, n. 214.** "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" (Gazz. Uff. 24 ottobre 2005, n. 248, S.O.);
- ✓ **Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020** – Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016. Documento disponibile su <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9743>;
- ✓ **D.C.R. n.444 del 21/05/2013.** "Linee programmatiche del settore forestale della Regione Basilicata per il decennio 2013-2022";
- ✓ **D.M. n. 1868/2009.** "Disposizioni relative alla gestione dei pagamenti diretti";
- ✓ **L.R n.42 del 10/11/1998.** "Norme in materia forestale";
- ✓ **L.R. n.11 del 26/05/2004.** "Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.. 42 del 10/11/1998";
- ✓ **L.R. n. 13 del 22/02/2005.** "Norme per la protezione dei boschi dagli incendi";
- ✓ **D.G.R. n. 678 del 30/09/2019** "Art. 56 dello Statuto della Regione Basilicata - "Regolamento recante le norme per il taglio dei boschi in assenza di Piani di Assestamento Forestale" di cui alle D.G.R. n. 956/2000 e n. 678/2017. Modifiche ed integrazioni – Approvazione.";

- ✓ **D.P.G.R. n. 231 del 01/10/2019.** “Art. 56 dello Statuto della Regione Basilicata - "Regolamento recante le norme per il taglio dei boschi in assenza di Piani di Assestamento Forestale" di cui alle D.G.R. n.956/2000 e n. 678/2017. - Modifiche ed integrazioni - Emanazione.”;
- ✓ **D.G.R. n. 388 del 19/03/2007.** “Misure transitorie di conservazione nelle Zone della Rete Natura 2000 della Regione Basilicata”;
- ✓ **D.G.R. n. 247 del 269/02/2008.** “D.Lgs. 10 novembre 2003, n.386: Individuazione ambiti di raccolta, criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione nella Regione Basilicata”;
- ✓ **D.G.R. n. 976 del 25/09/2017** di modifiche ed integrazioni alla DGR n. 785 del 26/07/2017 “Disposizioni attuative a livello regionale delle Riduzioni ed Esclusioni ai sensi del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490 per mancato rispetto degli impegni previsti per le misure non connesse alla superficie e/o animali”.
- ✓ **D.G.R. n. 323 del 15/05/2020.** “D.G.R. n. 254 del 28.03.2017 e ss.mm.ii. – Linee di indirizzo per la gestione del P.S.R. 2014-2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative regionali – Misure non connesse alla superficie o animali – MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

5. BENEFICIARI

I beneficiari della sottomisura 8.1 sono **soggetti pubblici e privati**, anche in forma associata, che siano proprietari e/o gestori di terreni agricoli e non agricoli.

La proprietà o la gestione delle superfici candidate all’investimento è desunta dal fascicolo aziendale del richiedente.

Per quanto concerne le associazioni di più beneficiari le superfici interessate all’impianto devono tutte essere ricomprese nel fascicolo aziendale del soggetto proponente, che presenta l’istanza anche in nome dei deleganti.

I titoli devono essere posseduti¹ e regolarmente registrati all’interno del fascicolo aziendale alla data di presentazione dell’istanza. Qualora il richiedente non sia proprietario delle superfici oggetto d’intervento, è necessario presentare anche un nulla osta rilasciato dal proprietario contenente specifica autorizzazione ad effettuare l’investimento (dichiarazione e fotocopia leggibile del relativo documento di identità valido ALLEGATO B); la dichiarazione deve essere prodotta anche nel caso di comproprietà.

In ogni caso non saranno concessi aiuti:

- a) alle imprese in difficoltà (così come definite al successivo art. 7 delle presenti disposizioni);
- b) alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione.

6. INTERVENTI AMMISSIBILI

La superficie investita per la realizzazione di impianti arborei deve essere **pari ad almeno 3,0 ha** a scopi protettivi anche non accorpati. Nel caso di realizzazione di più impianti, ciascun di essi deve comunque avere

¹ Per i terreni non di proprietà con contratti di durata inferiore all’impegno (12 anni dalla conclusione dell’investimento), ai sensi dell’art. 34 comma 3 della L.R. n. 16/2012 è possibile sostituire la presentazione di un nuovo contratto di durata idonea alla prescrizione del bando con una dichiarazione d’impegno al prolungamento, alla naturale scadenza, del/dei contratto/i con durata pari a 12 anni successivi alla fine dell’investimento. (ALLEGATO H)

una dimensione non inferiore a 0,5 Ha effettivi, al netto di opere accessorie (tare, capezzagne, recinzioni, ecc.).

Sono esclusi filari di alberi.

Eccezionalmente, nel caso di aree geografiche nelle quali le condizioni climatico ambientali non siano compatibili per la realizzazione di impianti arborei è ammissibile la realizzazione di impianti composti da specie arbustive.

L'importo di progetto deve essere pari ad almeno **€ 22.500,00**.

La/le specie da impiantare, a seconda delle condizioni climatiche e altimetriche, deve/devono essere scelta/e tra quelle ricomprese nell'allegato A. L'impianto deve avere finalità protettive, paesaggistiche e sociali, realizzabili utilizzando specie forestali autoctone, arboree e/o arbustive, adatte alle condizioni climatico-ambientali dell'area, nonché conformi ai requisiti ambientali minimi, che mira alla realizzazione di impianti di bosco, con caratteristiche similari alle strutture forestali presenti in natura sul territorio lucano.

Non è possibile realizzare un impianto monospecifico con specie ad attitudine anche produttiva (come ad esempio nocciolo, ciliegio, noce, ecc.) poiché non compatibile con detti obiettivi.

L'impianto deve avere caratteristiche similari alle formazioni forestali tipiche della Regione Basilicata, con l'obiettivo di creare nuovi boschi permanenti, seminaturali/naturaliformi, caratteristici dell'areale in cui viene realizzato l'imboschimento.

Nel caso di utilizzo di specie accessorie a duplice attitudine, comunque ricomprese nell'allegato A, occorre comprovare che queste siano presenti nelle compagini forestali tipiche di quell'areale e, in ogni caso, il loro impiego non deve superare il 20% di consistenza numerica rispetto alla specie principale.

Nel caso si preveda la realizzazione di un impianto a gruppi, nella costituzione di nuclei monospecifici composti da "specie accessorie a duplice attitudine", ciascun nucleo non potrà essere maggiore di 400 mq.

Sono esclusi gli impianti o le porzioni di impianto proposte su terreni classificati come pascolo, prato permanente o che nel recente passato (ultimi 5 anni) erano classificate come bosco. Sono inoltre esclusi quelli situati negli ambienti dove l'imboschimento potrebbe comportare una diminuzione della biodiversità (art. 7 punto 4).

I terreni demaniali possono essere interessati alla realizzazione di nuovi impianti arborei, fatta eccezione per i terreni classificati come pascoli, prati permanenti e terreni che nel recente passato erano classificati come boschi (ultimi 5 anni), se la gestione di tali superfici è affidata ad un ente privato o a un Comune.

I costi ammissibili nell'ambito della presente sottomisura, sono riconducibili a:

1. Costi di impianto e materiale di propagazione;
2. Premio annuale a ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo fino a 12 anni;
3. Premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo.

Con il presente bando saranno riconosciuti solamente i costi ammissibili indicati al punto 1).

Per i premi annuali di cui ai punti 2. e 3. sarà emanato specifico avviso successivamente al collaudo degli impianti arborei, limitatamente agli aventi diritto.

Per i terreni non agricoli non è riconosciuto il premio ad ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo.

Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto.

Con il presente Bando, i costi ammissibili sono esclusivamente quelli riferiti alla realizzazione dell'impianto, successivamente, per le domande ammesse a finanziamento e che avranno correttamente realizzato l'impianto, sarà attivata specifica procedura per la richiesta dei premi annuali.

Il rimborso delle spese di impianto è riconosciuto per un'estensione massima degli impianti pari a 20 ettari; nel caso di realizzazioni d'impianti superiori a detto limite, la parte dell'impianto eccedente è totalmente a carico del beneficiario.

I premi annuali saranno erogati in 12 annualità, con inizio dall'annualità successiva a quella di conclusione dell'impianto (collaudo), previa presentazione del Piano di Manutenzione.

Nel premio di manutenzione sono incluse le spese per:

- Interventi di sostituzione e risarcimento delle fallanze (a partire dall'inverno successivo alla prima stagione vegetativa);
- Manutenzioni e altre operazioni colturali necessarie a garantire la buona riuscita dell'impianto nel tempo in termini qualitativi e quantitativi;
- Controllo della vegetazione infestante, (tramite fresatura, erpicatura, sfalcio, trinciatura), eventuali irrigazioni, potature, diradamenti.

Il mancato reddito e la manutenzione sono fissati in funzione degli ettari di impianto collaudati e comunque, nel caso di realizzazione di impianti di estensione superiore a 20 ettari, la determinazione del premio per la manutenzione e per il mancato reddito sarà calcolato su una superficie di impianto di 20 ettari.

Il mancato reddito è riconosciuto esclusivamente alle imprese agricole iscritte² alla sezione speciale Imprese Agricole della Camera di Commercio.

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

L'investimento è ammissibile se:

1. realizzato nell'ambito di terreni agricoli e non agricoli della regione Basilicata;
2. la superficie candidata ha una dimensione complessiva maggiore o uguale a **3 ettari**, anche se non accorpata;
3. realizzato su terreni non in precedenza (ultimi 5 anni) dichiarati o riconosciuti come bosco;
4. realizzato su terreni agricoli dove l'uso non sia pascolo o prato permanente con o senza tara;
5. qualora realizzato in terreni ricadenti in siti Natura 2000, l'impianto deve risultare coerente con gli obiettivi delle Misure di Tutela e Conservazione (MTC) e dei Piani di Gestione, al fine di non comportare una diminuzione della biodiversità;
6. le specie arboree o arbustive (queste ultime nei soli casi previsti) sono scelte tra quelle presenti nell'Allegato A del Bando;
7. rispetta i limiti di spesa minima ammissibile indicata all'art.9 e del punteggio minimo indicato all'art.13.

Non sono ammissibili gli impianti di bosco ceduo a rotazione rapida (allegato A – DM n. 1868 del 9 dicembre 2009), di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

La domanda è ammissibile se:

² Per coloro che hanno diritto alla esenzione devono allegare apposita dichiarazione sostitutiva dell'esenzione e le motivazioni.

- a. Il beneficiario ha le caratteristiche prescritte dall'art. 5;
- b. i terreni agricoli e non, inseriti in domanda, sono presenti nel fascicolo aziendale aggiornato del richiedente. Per terreni non agricoli si intendono tutti gli appezzamenti classificati nell'ambito del fascicolo aziendale come "Incolti produttivi" ;
- c. il richiedente non ha presentato sullo stesso bando più domande anche se in forma associata;
- d. il proponente è in possesso di idonei titoli di conduzione o di proprietà delle superfici su cui si realizza l'intervento; per i terreni non di proprietà i titoli di conduzione devono avere una durata residua pari ad anni 14. Nel caso di titoli di conduzione con durata inferiore ad anni 14, il richiedente può avvalersi di quanto disposto dall'art. 34 comma 3 della L.R. n. 16/2012³;
- e. il progetto raggiunge il punteggio minimo indicato all'art. 13;
- f. il proponente non ha già beneficiato dello stesso aiuto a valere sul primo avviso della sottomisura 8.1.1 anno 2020, anche solo previa sottoscrizione del provvedimento di concessione.

Per le aziende che gestiscono o detengono già superfici forestali, il sostegno è subordinato alla presenza di:

- I. **Piano di gestione forestale** per superfici forestali detenute o gestite superiori a 100 ettari;
- II. **Progetto di taglio** per superfici forestali, detenute o gestite, governate a ceduo, di dimensioni comprese tra 20 e 100 ettari;
- III. **Progetto di taglio** per superfici forestali, detenute o gestite, governate ad alto fusto, di dimensioni comprese tra 5 e 100 ettari.

La detenzione di tale superficie forestale sarà verificata sul fascicolo aziendale del richiedente validato nel periodo maggio – luglio 2021. Sono da considerarsi "Bosco" tutte le superfici classificate con Cod. 650. La forma di governo viene attestata dal tecnico progettista, a seguito di specifica verifica in bosco, sotto sua diretta responsabilità.

Condizioni di ammissibilità riferite alla procedura di esenzione a norma del Reg. (UE) n.702/2014

- Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5 del Regolamento (UE) n. 702/2014, è escluso il pagamento degli aiuti a favore d'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, fintantoché la medesima non abbia rimborsato l'aiuto illegale e incompatibile oggetto di una decisione di recupero. Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 risulta assolto "*l'impegno Deggendorf*" anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale caso l'amministrazione concedente eroga l'aiuto.
- In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 6 del Regolamento (UE) n. 702/2014, i contributi non saranno concessi né liquidati ad imprese in difficoltà, ad eccezione dei casi contemplati dallo stesso articolo.

Per la definizione di impresa in difficoltà, si fa riferimento a quella riportata all'art. 2 punto 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014. Si definisce impresa in difficoltà, un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- 1) nel caso di società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

³ Art. 34 comma 3 della L.R. n. 16/2012: "*Le previsioni contenute nei bandi regionali per l'attuazione dei programmi comunitari del possesso preventivo di contratti pluriennali per la disponibilità dei terreni è sostituita dall'impegno di pari durata di disponibilità degli stessi. Il mancato rispetto dell'impegno pluriennale determina la revoca del contributo.*"

- 2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- 3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- 4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- 5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - ii. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0

8. COSTI AMMISSIBILI

Il sostegno previsto dall'art.22 del Reg. (CE) 1305/13 copre uno o più dei seguenti elementi:

- **copertura per i costi di impianto (costo delle piantine, costo delle lavorazioni e della messa a dimora, costi dei materiali e delle protezioni e costi tecnici direttamente connessi all'operazione);**
- premio annuale per ettaro, per la manutenzione e il mancato reddito agricolo per imboschimenti su terreni agricoli, per un periodo massimo di dodici anni;

Per imboschimenti su terreni non agricoli il contributo è riconosciuto per i costi di impianto e per la sola manutenzione.

Essendo il premio di mancato reddito e per la manutenzione degli impianti realizzati con il presente bando, successivi alla realizzazione dell'impianto arboreo, i costi ammissibili si riferiscono, in questa fase, unicamente ai costi per la realizzazione dell'impianto arboreo a scopo protettivo e per le spese tecniche per la redazione del progetto, per l'acquisizione di pareri e autorizzazioni ed altre spese legate alla progettazione e alla realizzazione dell'impianto.

Il premio di mancato reddito, per le categorie a cui spetta e per la manutenzione è fissato per un massimo di 20 (venti) ettari e per 12 (dodici) annualità successive all'anno di conclusione dell'investimento (collaudo).

L'importo massimo riconosciuto sul costo di realizzazione dell'impianto arboreo comprensivo delle spese generali è fissato in **€ 7.500,00/ha**.

I costi ammissibili sono:

- Acquisto del materiale vegetale, arboreo e arbustivo, corredato da certificazione di provenienza e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme [d. lgs 386/2003 (*commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione*) e del d. lgs 214/2005 (*protezione contro gli organismi nocivi ai vegetali*)]. Il materiale vegetale deve essere certificato di origine italiana, fermo restando eventuali prescrizioni impartite da regolamenti, piani di gestione, misure di tutela e conservazione, ecc. per gli impianti realizzati in aree protette e Siti Natura 2000. Nel caso di messa a dimora di piante micorizzate non sono ammissibili le spese di micorizzazione e quindi il costo delle piantine è riconosciuto allo stesso prezzo delle analoghe piantine non micorizzate;

- Impianto e altri costi necessari alla messa a dimora delle piante, come analisi fisico-chimiche del suolo, eventuali sistemazioni idraulico-agrarie, preparazione e lavorazione del terreno, squadratura, tracciamento filari, trasporto, paleria, tutori e recinzioni e altre protezioni contro il pascolo;
Per le seguenti lavorazioni: apertura buca e messa a dimora delle piantine si fa riferimento al costo semplificato approvato, all'interno del documento "Giustificativo dei premi", con il PSR Basilicata 14/22 e per un valore €3,62 cad.
- Altre operazioni correlate all'impianto, come concimazioni, pacciamature e operazioni necessarie alla protezione delle piante (trattamenti fitosanitari, recinzioni contro il pascolo e la brucatura);
- Spese generali: sono ammissibili entro la percentuale massima del 10% dei costi d'impianto e riguardano:

Oneri per consulenti, progettisti, direttore dei lavori;

In riferimento alle spese tecnico – progettuali – consulenziali, al fine di garantirne la congruità, gli onorari andranno valutati sulla base dei dettami del D. M. del 17 giugno 2016 e dei relativi allegati, secondo la formula $CP = \sum (V * G * Q * P)$, dove

V = valore dell'opera come da computo metrico o determinato da preventivi;

G= il Grado di complessità, avendo cura di prendere sempre il valore più basso Tabella Z-1;

Q =Il coefficiente per l'attività prestata (es. progettazione preliminare, relazione di indagine geotecnica, ecc.) rilevabili per la tipologia di opere nelle Tabelle Z-2

P = è l'incidenza percentuale dell'opera di riferimento sul totale del costo progetto

Al fine di determinare la congruità delle spese tecniche, anche se rientranti nel limite previsto dal bando, occorre che il beneficiario redica opportuna **analisi dei fabbisogni** dei professionisti necessari alla predisposizione e completamento del progetto e degli output che i tecnici dovranno produrre per la predisposizione e realizzazione del progetto.

Spese per la cartellonistica obbligatoria sino ad un massimo di € 250,00. Costo ammissibile solo con la presentazione di una terna di preventivi tra ditte concorrenti.

Nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, le spese eventualmente sostenute dai richiedenti per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi richiedenti.

L'ammissibilità della spesa decorre dalla data di rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN, fatta eccezione per le spese di progettazione, pareri e autorizzazioni preliminari, che, se propedeutiche all'investimento, sono ammissibili se effettuate entro 6 mesi antecedenti la data di rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN. Nel caso di avvio dell'investimento prima della sottoscrizione del decreto di concessione, le spese sono ammissibili solo a seguito di comunicazione dell'avvio dell'investimento e della richiesta, da parte del beneficiario, della generazione del CUP da inviare al Responsabile di Sottomisura.

Il costo della realizzazione dell'impianto arboreo deve essere determinato redigendo un apposito computo metrico con prezzo di riferimento e voci di costo estrapolate dalla Tariffa unificata di riferimento dei prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche della Regione Basilicata 2022 (Prezzario Regionale), ad eccezione per lo scavo buchetta e messa a dimora delle piantine per i quali si farà riferimento al costo semplificato,.

Nel caso di nuovo prezzo per voci previste nel prezzario vigente, occorre allegare almeno un preventivo che dimostri il vantaggio economico rispetto alla voce di prezzario.

Nel caso di voci non presenti sul prezzario regionale è possibile optare per il metodo del confronto tra preventivi, secondo le disposizioni delle citate Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020. La richiesta ed acquisizione dei preventivi deve avvenire, secondo le procedure di AGEA, mediante l'uso del sistema informativo SIAN. Il dettaglio del bene/servizio richiesto dovrà essere il medesimo per tutte le richieste di preventivo inviate. Il fornitore dovrà formulare il suo preventivo e trasmetterlo al

beneficiario mediante l'utilizzo del portale SIAN. I preventivi, unitamente alle copie delle pec di trasmissione SIAN della richiesta, dovranno essere allegati alla domanda di sostegno.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati, per i quali non sia possibile reperire almeno una terna di preventivi, oltre al preventivo/i e a copia della pec di ricezione, occorre predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

SPESE NON AMMISSIBILI

Sono in ogni caso inammissibili le spese relative a:

- a. Qualsiasi spesa effettuata in maniera non conforme al presente bando ed alle vigenti norme applicabili;
- b. Multe e sanzioni di qualsiasi natura e genere;
- c. Spese non riferibili al periodo di eleggibilità della spesa;
- d. Spese non attribuibili inequivocabilmente alle attività previste dal Bando ed approvate;
- e. Interessi passivi sugli investimenti;
- f. Acquisto di materiali usati;
- g. Acquisto di materiale vegetale di propagazione non certificato o non conforme alle vigenti norme;
- h. Acquisto di terreni o fabbricati;
- i. Acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
- j. Spese relative ad investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria (leasing);
- k. Spese per tipologie di interventi non espressamente contemplati nel presente bando;
- l. Acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
- m. Lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- n. Spese generali relative agli investimenti immateriali, eccetto quelle specificatamente indicate in precedenza;
- o. Onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- p. Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), nei casi in cui sia recuperabile, anche nel caso in cui non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale;
- q. Qualsiasi altra spesa che non rientri inequivocabilmente tra quelle indicate come ammissibili o che non rispetti i principi di ammissibilità del bando e delle più volte citate Linee guida sull'ammissibilità delle spese.
- r. le forniture di servizi senza pagamento in denaro sono da intendersi come lavori eseguiti in economia e pertanto non ammissibili.

9. RISORSE FINANZIARIE, TIPO DI SOSTEGNO, MINIMALI E MASSIMALI

La disponibilità finanziaria per il presente bando, per la realizzazione degli impianti boschivi a scopi protettivi è pari ad € 10.000.000,00.

La quantificazione dei premi annui di manutenzione e/o mancato reddito saranno determinati successivamente al collaudo dell'impianto, secondo le indicazioni che seguono.

Ripartizione finanziaria/ha per imboschimenti su superfici agricole	
Costi di impianto	Max 7.500,00 €/ha
Premio annuo per la manutenzione (max 12 anni)	266,00 €/ha/anno
Premio annuo per la perdita di reddito (max 12 anni)	600,00 €/ha/anno

Ripartizione finanziaria/ha per imboschimenti su superfici non agricole	
Costi di impianto	Max 7.500,00 €/ha
Premio annuo per la manutenzione (max 12 anni)	266,00 €/ha/anno

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale. L'importo del contributo è commisurato ai costi sostenuti e regolarmente approvati ed è pari al **100%** della spesa ammessa.

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di aiuto, la spesa ammissibile relativamente ai costi d'impianto deve essere **pari o superiore ad € 22.500,00**; l'importo massimo finanziabile per progetto è **di € 150.000,00**.

10. DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

I contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con le agevolazioni concesse per i medesimi interventi da altri regimi di aiuto. Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento in applicazione di altri regimi di aiuto, deve, in caso di ammissione a finanziamento, scegliere per l'accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre, entro 30 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione di invito alla sottoscrizione del atto di concessione.

11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Tutti i partecipanti al bando devono possedere il fascicolo aziendale di cui al D.P.R. n. 503/99 aggiornato. La costituzione/aggiornamento del Fascicolo Aziendale deve essere eseguita prima della compilazione della domanda di aiuto sul SIAN, presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con l'Organismo Pagatore (AGEA).

La presentazione della domanda di partecipazione al presente bando si distingue nelle seguenti 2 fasi:

1. RILASCIO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO SUL PORTALE SIAN	La domanda di sostegno deve essere rilasciata a SIAN entro 60 (sessanta) giorni consecutivi a far data dalla pubblicazione sul BURB del presente Bando.
2. CANDIDATURA DELLA DOMANDA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA INFORMATICA "SIA-RB"	Entro 70 (settanta) giorni consecutivi a far data dalla pubblicazione sul BURB del presente Bando, il richiedente deve, a pena di esclusione, candidare la domanda di partecipazione, corredata da tutta la documentazione richiesta ed elencata nel successivo art. 12, attraverso la piattaforma informatica "SIA-RB", (inderogabilmente entro le ore 17.00 dell'ultimo giorno).

Tali scadenze si intendono, nel caso ricadessero in un giorno prefestivo o festivo, prorogate al primo giorno lavorativo.

La piattaforma informatica "SIA-RB" è accessibile tramite connessione al sito <http://agricoltura.regione.basilicata.it/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020/> nella sezione "Servizio PSR – Pratiche".

La candidatura della domanda sulla piattaforma "SIA-RB" richiede, obbligatoriamente, da parte dei soggetti richiedenti il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, un certificato di firma digitale e di un'identità digitale SPID. La domanda compilata online (che sarà comprensiva della dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii, attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Bando e dell'informativa ai sensi del D. Lgs. n.196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE n.679/2016) deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante.

All'interno della sezione Servizio P.S.R. – Pratiche della piattaforma informatica "SIA-RB" è possibile consultare e scaricare il documento contenente le istruzioni per la fase di compilazione e inoltro della candidatura telematica, a partire dalla pubblicazione del Bando sul BURB.

Per la candidatura telematica, la piattaforma informatica "SIA-RB" sarà disponibile dalle ore 8.00 del giorno di pubblicazione del bando sul BURB e fino alle ore 17.00 del giorno di scadenza.

Le domande di sostegno devono essere presentate telematicamente per il tramite dei soggetti abilitati (CAA, liberi professionisti iscritti ad Ordini e/o Collegi professionali convenzionati con la Regione), utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da AGEA e disponibile mediante il portale SIAN.

11.1 Modifica della domanda di aiuto

Entro i termini per la presentazione della domanda di aiuto sul portale AGEA/SIAN è possibile modificare, rettificare, annullare e ripresentare la domanda inviata online, secondo le modalità e le procedure dal SIAN.

11.2 Errori palesi

Si rimanda integralmente a quanto previsto dal paragrafo 21) delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali" di cui alla DGR n° 323/2020

12. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

All'atto di candidatura della domanda attraverso la piattaforma informatica SIA-RB, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Documentazione amministrativa prodotta dal beneficiario:

- a. Dichiarazione di impegno a prolungare la durata dei titoli di conduzione per un periodo non inferiore ad anni 12 dalla conclusione dell'investimento (ALLEGATO H). (Nel caso di titoli di conduzione di durata inferiore ad anni 14). (Firmata dal beneficiario);
- b. Nulla osta rilasciato dal proprietario contenente specifica autorizzazione ad effettuare l'investimento (ALLEGATO B), qualora il richiedente non sia proprietario delle superfici oggetto di intervento, (Documento firmato dal dichiarante con fotocopia leggibile del relativo documento di identità valido);
- c. Per le forme associate, statuto ed atto costitutivo, in copia conforme, ed elenco dei soci;

- d. Per le forme associate, qualora lo statuto preveda un organo deliberante abilitato ad esprimersi in proposito, copia dell'atto con cui l'assemblea deliberante:
 - o approva il progetto di investimento e la relativa previsione di spesa;
 - o autorizza il legale rappresentate alla presentazione della domanda di aiuto;
- e. Nei casi in cui non si possa procedere secondo quanto stabilito al punto 3 lettera c, copia di un numero di preventivi comparabili e di ditte concorrenti non inferiore a tre, acquisiti con le modalità previste da AGEA mediante il sistema informativo SIAN e copia delle ricevute delle pec generate dal SIAN di avvenuta trasmissione alle ditte offerenti);
- f. Per gli Enti Pubblici:
 - o Atto di Giunta di approvazione del progetto candidato;
- g. Copia del provvedimento di approvazione del piano di gestione o di autorizzazione del progetto di taglio, laddove detenga o gestisca superfici forestali le cui dimensioni eccedano i massimali riportati all'art. 7.

2. Documentazione amministrativa prodotta dal tecnico:

- a. Domanda di sostegno rilasciata dal portale AGEA / SIAN debitamente sottoscritta dal potenziale Beneficiario e dal soggetto abilitato alla presentazione della stessa;
- b. Relazione Tecnica Asseverata, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 46 e seguenti e degli artt. 359 e 481 del codice penale, che evidenzi i requisiti posseduti in rapporto ai criteri di selezione di cui all'art. 13, così come da Allegato F, con relativa copia del documento di riconoscimento (Firmata e timbrata dal tecnico progettista abilitato);
- c. Calcolo delle spese tecniche ai sensi del D. M. del 17 giugno 2016 (Timbrata e firmata dal tecnico progettista);
- d. Analisi dei fabbisogni per dimostrare la congruità delle spese tecniche (ALLEGATO I) (Firmata congiuntamente dal beneficiario e dal tecnico progettista);

3. Documentazione tecnica, prodotta e sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato:

- a. Attestazione redatta da un revisore contabile iscritto nel registro, istituito presso il Ministero dell'Economia, ai sensi dell'art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 39/2010, che certifichi che il richiedente:
 - non è una grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
 - che l'azienda richiedente non è un'impresa in difficoltà, come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;
- b. Relazione tecnica illustrativa degli interventi contenente le seguenti informazioni:
 - Ubicazione territoriale e indicazione della tipologia (agricolo/non agricolo) e di eventuali aree protette;
 - Caratteristiche pedologiche, climatiche e fitoclimatiche;
 - Tabella con indicazione puntuale delle particelle oggetto d'intervento, la superficie catastale e la superficie investita dall'impianto d'imboschimento. Sempre nella stessa tabella, occorre indicare la quota parte della superficie d'impianto, distinta per singola particella, che ricade nelle aree "localizzazione d'intervento" di cui all'art. 13 (Criteri di selezione) e la classificazione agricola o non agricola;
 - Tipologia di impianto da realizzare con indicazione della specie, materiale vegetale, i criteri di scelta in relazione alle condizioni pedoclimatiche, sesto d'impianto e lavorazioni preliminari. La scelta delle piante dovrà essere effettuata in linea con la tabella riportata nell'allegato A, precisando le condizioni particolari che giustificano l'eventuale messa a dimora di specie arbustive. Le piante utilizzate nell'impianto dovranno essere quantificate numericamente per

singola specie. Qualora vi siano condizioni stazionali particolari è possibile derogare a tali scelte, limitatamente alla sola classe altimetrica dell'allegato A, solo se opportunamente giustificate da un punto di vista tecnico ed ecologico dal progettista. La classe altimetrica viene attribuita dal tecnico progettista in base alle caratteristiche morfologiche, vegetazionali ed altitudinali del sito oggetto d'impianto, seguendo i principi di riferimento dell'ISTAT che indica i seguenti limiti altimetrici:

- 0-300 m. pianura;
- 301-700 m. collina;
- oltre 701 m. montagna;

- Descrizione del regime vincolistico presente;
 - Attestazione delle forma di governo e della superficie complessiva dei boschi classificati con cod. 650 nel fascicolo aziendale validato nel periodo maggio-luglio del 2021, previa verifica in campo;
- c. Computo metrico estimativo dei lavori e delle opere da realizzare, elaborato sulla base del vigente prezzario delle opere pubbliche della Regione Basilicata, ferma restando la possibilità di effettuare un'analisi prezzi per lavori ed opere non inserite nel prezzario stesso, secondo le procedure ed allegando la documentazione indicata al precedente art.8 ed all'interno delle Linee guida per l'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2022. Per le lavorazioni attinenti allo scavo buchetta e messa a dimora delle piantine, dovrà farsi riferimento al costo semplificato approvato all'interno del documento "Giustificativo dei premi", del PSR Basilicata 14/22, per un valore complessivo di €3,62 cad;
- d. Quadro economico di sintesi dei lavori e delle opere previste;
- e. Cronoprogramma dei lavori;
- f. Documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi;
- g. Corografia in scala adeguata con l'ubicazione delle singole aree di intervento, della vincolistica e delle aree protette;
- h. Planimetria catastale in scala adeguata con l'esatta ubicazione delle aree da assoggettare a imboscamento, dalla quale si evincano anche gli elementi vettoriali relativi all'attribuzione dei punteggi relativi al principio "Localizzazione dell'intervento" previsti dall'art. 13 del bando di sottomisura;
- i. Planimetria di dettaglio riportante la collocazione fisica di ogni singolo soggetto arboreo/arbustivo oggetto d'impianto, distinto per specie e con l'indicazione del sesto. Nel caso siano realizzate opere accessorie e/o sistemazioni idraulico/ agrarie del terreno, occorre presentare profili, sezioni ed eventuali particolari costruttivi;
- j. I files degli interventi in formato elettronico vettoriale editabile (.shp) e georiferito con specifica sul sistema di riferimento utilizzato.

13. CRITERI DI SELEZIONE

A ciascuna domanda sarà attribuito un punteggio in base ai criteri di selezione di seguito riportati:

Principio	Criterio	Punteggio attribuito	Note
Caratteristiche del richiedente	Soggetti privati, anche in forma associata, che siano proprietari	9	

in base alla natura giuridica	e/o gestori di terreni agricoli e non agricoli		
	Soggetti pubblici che siano proprietari e/o gestori di terreni agricoli e non agricoli	6	
Dimensione impianto	Impianto boschivo da 20,01 ha a 25 ha punti 4	Max 12	
	Impianto boschivo da 25,01 ha a 30 ha punti 8		
	Impianto boschivo superiore a 30 ha punti 12		
Tipologia impianto	Sesto d'impianto: <ol style="list-style-type: none"> 1. Oltre 900 pt/ha – Punti 15; 2. Da 601 a 900 pt/ha – Punti 8; 3. Da 400 a 600 pt/ha – Punti 3 	Max 15	Il numero delle piante da mettere a dimora ad ettaro viene desunto come rapporto tra il numero dei soggetti inseriti in computo metrico e la superficie investita.
Partecipazione alla Misura 16	Partecipazione alla misura 16.8 nell'ambito di progetti di cooperazione coerenti con l'intervento proposto	10	
Localizzazione dell'intervento	Imboschimento realizzato in aree ad alto /medio rischio di dissesto idrogeologico: <ol style="list-style-type: none"> 1- Aree R4 Punti 10; 2- Aree R3 Punti 6; 3- Aree R2 Punti 3; 	Max 10 (i Punteggi non sono cumulabili)	i criteri sulla localizzazione dell'intervento possono essere sommati
	Imboschimento realizzato a meno di 300 m dalle aste fluviali iscritte al registro delle acque pubbliche	4	
	Imboschimento realizzato in area D	6	
	Imboschimento realizzato in aree sensibili dal punto di vista ambientale (Rete Natura 2000, zone vulnerabili da nitrati di origine agricola –ALL. D-, altre aree EUAP)	6	
	Imboschimento realizzato prevalentemente in Comuni con: <ol style="list-style-type: none"> 1. indice di boscosità fino al 30%: punti 6; 2. indice di boscosità superiore al 30% e fino al 60%: punti 3 3. indice di boscosità superiore al 60 %: punti 1 	Max 6	

	<i>(Valori ricavabili dall'allegato G)</i>		
	Imboschimenti realizzati su superfici che risultano classificate nella scheda di validazione della campagna precedente ⁴ a quella di presentazione della domanda come "Ritirati dalla produzione o incolti non produttivi."	6	

Saranno ammissibili a finanziamento solo le istanze che hanno ottenuto minimo **30 punti**.

A parità di punteggio sarà data precedenza alle domande dei richiedenti che hanno presentato un progetto per una superficie da imboschire di maggiore dimensione. In caso di ulteriore parità, sarà effettuata un'estrazione con evidenza pubblica.

I punteggi relativi alla "localizzazione dell'intervento" sono attribuibili qualora rispettino le seguenti condizioni:

- **Imboschimento realizzato in aree ad alto /medio rischio di dissesto idrogeologico.** L'attribuzione del punteggio viene assegnata se almeno il 50% dell'intera superficie oggetto d'impianto ricade in area R4, R3 o R2. Nell'ambito di questi sottoinsiemi, qualora il rimboschimento ricada in due o tre classi di rischio, il punteggio viene attribuito sulla base della classe prevalente;
- **Imboschimento realizzato a meno di 300 m dalle aste fluviali iscritte al registro delle acque pubbliche.** Per l'attribuzione del relativo punteggio occorre che almeno il 10% dell'intera superficie oggetto d'impianto, ricada nell'ambito geografico di tale buffer. Per aste fluviali iscritte al registro delle acque pubbliche si intendono i corsi d'acqua iscritti nell'Elenco di cui al R.D. 20/05/1900 (G.U. Regno d'Italia 28/08/1900). Tale livello informativo può essere desunto dal catalogo geodati del PPR Basilicata che individua questo strato informativo nell'ambito dei "Beni Paesaggistici art. 142 let. c – Fiumi, torrenti e corsi d'acqua".;
- **Imboschimento realizzato in area D.** Per l'attribuzione del relativo punteggio occorre che almeno il 50% dell'intera superficie oggetto d'impianto, anche se ubicata su comuni differenti, ricada in tale ambito geografico;
- **Imboschimento realizzato in aree sensibili dal punto di vista ambientale (Rete Natura 2000, zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, altre aree EUAP).** Per l'attribuzione del relativo punteggio occorre che almeno il 50% dell'intera superficie oggetto d'impianto, anche se ubicata su comuni differenti, ricada in tale ambito geografico.
- **Imboschimenti realizzati su superfici che risultano classificate nella scheda di validazione della campagna precedente a quella di presentazione della domanda come "Ritirati dalla produzione o incolti non produttivi."** Per l'attribuzione del relativo punteggio occorre che almeno il 50% dell'intera superficie oggetto d'impianto ricada in tale tipologia.

Tali elementi e caratterizzazioni geografiche, devono essere opportunamente indicate nell'ambito della Relazione Tecnica e degli elaborati cartografici.

⁴ Fa fede il fascicolo aziendale validato nel periodo maggio – luglio 2021 o, nel caso di non presenza di validazione in tale periodo, si prenderà come riferimento la validazione immediatamente antecedente a tale periodo.

14 CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ E/O ESCLUSIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

La domanda di sostegno a valere sul presente bando sarà dichiarata irricevibile e quindi non istruita se:

- Presentata con modalità e tempistica non conforme a quanto previsto dall'art. 11 del presente bando;

Le domande di sostegno a valere sul presente bando saranno dichiarate escluse, e quindi non ammissibili, se:

- Il richiedente non rientra tra quelli previsti all'art. 5 del presente bando;
- Il richiedente e/o l'azienda non posseda uno o più requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti all'art. 7 del presente bando;
- la domanda in fase di valutazione non raggiunge il punteggio minimo indicato all'art. 13 del presente bando;
- a corredo della domanda di sostegno non sono presenti i seguenti documenti tra quelli previsti all'art. 12 del presente bando:
 - Punto 1 b);
 - Punto 2 a);
 - Punto 2 b);
 - Punto 3 a);
 - Punto 3 b);
 - Punto 3 c).

15 ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE, SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E GRADUATORIA DEFINITIVA

Le domande di sostegno pervenute saranno istruite secondo le modalità di cui alle Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2022 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali” di cui alla DGR n° 323/2020 e secondo apposito manuale istruttorio approvato dal Responsabile di Misura con propria determinazione.

Il Responsabile di Misura/Sottomisura, dirigente dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata, assegna l'istruttoria tecnico-amministrativa dei progetti al personale attestato presso lo stesso Ufficio per l'istruttoria in conformità a quanto stabilito dal Manuale di istruttoria del RdS appositamente adottato.

Qualora la proposta progettuale presenti cause di non accoglimento totale o parziale seguirà comunicazione al richiedente, mediante pec, della notifica dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/90 e ss.mm.ii. .

Al termine dell'istruttoria il RdS procede all'approvazione, con proprio atto, della graduatoria definitiva contenente i seguenti elenchi:

1. Elenco delle domande di aiuto pervenute;
2. Elenco delle domande di aiuto ammesse e finanziabili, con i relativi importi;
3. Eventuale Elenco delle domande di aiuto ammesse e non finanziabili per carenza di fondi, con i relativi importi;
4. Elenco delle domande di aiuto non ammesse, con le relative motivazioni.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata con le medesime modalità utilizzate per la pubblicazione del Bando.

Copia di tutta la documentazione, per le domande ammissibili a finanziamento è poi trasmessa alla UECA per gli adempimenti di competenza (attività di controllo amministrativo ed in loco-contabilizzazione-erogazioni).

16.AVVIO E CONCLUSIONE DEI LAVORI

Il Responsabile di Misura notifica mediante pec al beneficiario la convocazione per la sottoscrizione del provvedimento di concessione.

Entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data indicata nella pec di convocazione, il summenzionato provvedimento va sottoscritto per integrale accettazione, da parte del beneficiario. Per i beneficiari di diritto pubblico, unitamente alla sottoscrizione del provvedimento di concessione va comunicato anche il CUP generato per il progetto finanziato con il presente bando. La mancata sottoscrizione nei termini previsti equivale a rinuncia alla realizzazione dell'operazione, fatte salve le cause di forza maggiore ex Reg. (CE) n.1306/2013 da dimostrare al Responsabile di Sottomisura.

I lavori si intendono avviati con la sottoscrizione del provvedimento di concessione firmato dal RdS unitamente al codice unico di progetto (CUP) e il codice di registrazione del aiuto (COR). Nel caso di avvio anticipato, il richiedente deve comunicare al Responsabile di Sottomisura l'avvio dei lavori con la notifica del CUP generato (per gli enti pubblici) o richiesta di CUP per i richiedenti non pubblici.

I lavori devono essere conclusi entro 18 mesi dal loro avvio, con il rilascio della domanda di saldo, previa comunicazione di ultimazione lavori da notificarsi al RdS.

17.PAGAMENTI

Il sostegno concesso al beneficiario può essere erogato secondo il seguente schema:

ANTICIPO: E' possibile richiedere un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico, così come previsto dall'articolo 45 paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1305/2013, a fronte del rilascio di una garanzia fideiussoria corrispondente al 100% dell'importo anticipato. Tale garanzia deve essere presentata dal beneficiario contestualmente alla richiesta di erogazione dell'anticipo.

ACCONTO (SAL) possono essere richiesti SAL intermedi, per un importo minimo pari al 20% e fino alla concorrenza del 80% dell'importo totale del contributo assentito, compreso l'eventuale importo pagato come anticipazione;

SALDO subordinato alla conclusione delle opere (la chiusura dell'investimento è legato al rilascio della domanda di pagamento sul portale SIAN).

Ai fini di ciascuna delle erogazioni i beneficiari sono tenuti a trasmettere all'ufficio UECA:

Per la richiesta di ANTICIPAZIONE:

1. Domanda di pagamento rilasciata dal portale SIAN;
2. Garanzia assicurativa o bancaria, di importo pari all'anticipazione richiesta. La suddetta garanzia fidejussoria deve essere emessa a favore dell'Organismo Pagatore, da parte di soggetti autorizzati dallo stesso individuati, per un importo pari al 100% dell'anticipo richiesto. La garanzia è svincolata soltanto a seguito dell'accertamento delle spese effettivamente sostenute e della regolare

esecuzione degli interventi previsti, a condizione che il contributo pubblico corrispondente a dette spese sia superiore all'anticipo erogato. Per gli Enti Pubblici la garanzia pubblica è rilasciata su modello AGEA Tipo 2.

3. Copia della comunicazione di inizio lavori (se i lavori sono stati avviati antecedentemente alla sottoscrizione del provvedimento di concessione);
4. Per gli Enti Pubblici: Check list di autovalutazione per le procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (Allegato F);
5. Dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia.

Per l'eventuale richiesta di SAL intermedi:

1. Domanda di pagamento rilasciata dal portale SIAN;
2. Relazione tecnico – descrittiva circa lo stato dei lavori;
3. Contabilità dei lavori eseguiti formalmente approvata dal beneficiario, redatta secondo le vigenti norme;
4. Copia conforme all'originale della documentazione amministrativa e contabile della spesa sostenuta: provvedimenti di impegno, provvedimenti di liquidazione, mandati di pagamento, fatture/ricevute e ogni altro documento contabile valido ai fini dell'identificazione e tracciabilità della spesa;
5. Elenco dei giustificativi di spesa relativi agli investimenti realizzati, corredati dagli estremi di pagamento e ripartiti per tipologia di investimento allo scopo di comprovare la veridicità delle spese sostenute;
6. Copia delle fatture e relative quietanze di pagamento;
7. Copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute, come distinte di bonifico, estratto conto, registro IVA;
8. Report fotografico dei lavori eseguiti e che si portano a rendicontazione;
9. Dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia.

Per la richiesta di SALDO finale:

1. Domanda di pagamento rilasciata dal portale SIAN;
2. Relazione tecnico - descrittiva dei lavori eseguiti;
3. Stato finale dei lavori;
4. Relazione sul conto finale;
5. Certificato di regolare esecuzione o, per i lavori rientranti nel campo di applicazione della normativa sugli appalti pubblici e nei casi da questa stabiliti, certificato di collaudo;
6. Per gli Enti pubblici, approvazione della contabilità finale dei lavori secondo le vigenti procedure di legge;
7. Documentazione fotografica delle opere realizzate e/o dei lavori eseguiti;
8. Copia conforme all'originale della documentazione amministrativa e contabile della spesa sostenuta: provvedimenti di impegno, provvedimenti di liquidazione, mandati di pagamento, fatture/ricevute, registri iva, distinte di pagamento, quietanze liberatorie e ogni altro documento contabile valido ai fini dell'identificazione e tracciabilità della spesa.
9. Dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia.

Quanto sopra indicato per l'anticipazione, per gli stati d'avanzamento e per il saldo finale, può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (UECA) o l'Organismo Pagatore ne riscontrino la necessità.

Le spese sostenute sono ammissibili a far data dalla presentazione della domanda di aiuto, nelle more dell'approvazione del relativo progetto.

18.GESTIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

La procedura per i controlli delle domande di pagamento seguirà le disposizioni dell'Organismo Pagatore, eventualmente integrate dall'UECA.

19.IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto, il beneficiario, a pena di sanzioni che possono comportare la decadenza dai benefici ottenuti, si impegna, per tutta la durata dell'inalienabilità (12 anni successivi alla data di collaudo), al rispetto dei seguenti obblighi:

1. curare e proteggere la foresta per il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di manutenzione;
2. derivanti da quanto previsto dall'art. 71 del Reg. 1303 / 2013 in tema di stabilità delle operazioni (vincoli di inalienabilità e destinazione d'uso);
3. corretta gestione dei flussi finanziari, in tema di tenuta del conto corrente bancario / postale intestato al beneficiario, in tema di tracciabilità e verificabilità dei pagamenti;
4. apporre sull'intera documentazione tecnico - contabile un riferimento chiaro al PSR Basilicata 2014 – 2022, alla sottomisura 8.1 al bando e al CUP;
5. comunicare delle informazioni utili al monitoraggio, come da art. 72 del Reg. 1305/2013;
6. a terminare l'investimento entro il termine previsto nel cronoprogramma (inserendo a sistema la domanda di saldo finale) così come evincibile dal provvedimento individuale di concessione del sostegno;
7. conservare e rendere disponibile per un periodo di cinque anni successivi alla liquidazione del saldo finale (inteso come il pagamento dell'ultima annualità, se spettante, di manutenzione e mancato reddito) tutta la documentazione relativa alla operazione cofinanziata in ambito PSR , compresa la documentazione originale di spesa, al fine di consentire, in qualsiasi momento, attività di controllo della Commissione europea, della Corte dei Conti europea , della Regione Basilicata o di altri organismi deputati;
8. riprodurre la domanda nonché fornire ogni altra documentazione ritenuta necessaria in relazione ad ulteriori disposizioni introdotte da normative comunitarie o nazionali concernenti il sostegno allo sviluppo rurale
9. consentire lo svolgimento dei controlli;
10. rispettare gli obblighi in tema di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 ed all'Allegato III del Reg. UE 808/2014;
11. restituire le somme percepite e non utilizzate, eventualmente maggiorate da sanzioni ed interessi legali;
12. a mantenere in esercizio per tutta la durata dell'impegno (12 anni dal collaudo dell'impianto) il proprio indirizzo PEC e a darne immediata comunicazione in caso di variazione.

Altri obblighi potranno essere precisati nel provvedimento di concessione dell'aiuto, che sarà adottato dal RdS successivamente all'approvazione della domanda e sottoscritto dal beneficiario per accettazione.

La superficie sulla quale sarà realizzato l'intervento oggetto del presente Bando, viene classificata "Bosco" così come definito dal D.Lgs. 03/04/2018 n. 34, soggiacendo al regime vincolistico forestale, ambientale e paesaggistico.

20. VARIANTI AGLI INVESTIMENTI E PROROGHE

Nel corso dell'attuazione di un'operazione potrebbe nascere l'esigenza da parte del beneficiario di ricorrere a proroghe o/e varianti. Queste due fattispecie sono così disciplinate:

- Lo strumento della **proroga** è a tutti gli effetti un atto derogatorio con valenza non ordinaria che non può essere utilizzato per coprire errori di programmazione dei beneficiari dei contributi. In deroga a tale principio può essere concessa una sola proroga. Eccezionalmente, in presenza di cause ostative oggettivamente valutabili che impediscono la conclusione dell'operazione entro il termine stabilito indipendentemente dalla volontà del beneficiario, possono essere concesse ulteriori proroghe (fatti sempre salvi gli obblighi legati al disimpegno automatico), fermo restando che il cumulo delle stesse non superi i 12 mesi. Tanto premesso, le proroghe potranno essere concesse previa richiesta adeguatamente motivata e corredata di un nuovo cronoprogramma degli interventi. La richiesta di proroga dovrà essere presentata al RdM/RdS al massimo **entro 20 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori**. Spetta alla struttura del RdS /RdM tracciare a sistema le proroghe concesse.
- Per **variante** si intende un cambiamento al progetto originale, che non comporta modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, tali da inficiare la finanziabilità stessa. **La realizzazione di opere e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, vanno sottoposti in via preventiva, al RdM/RdS che le valuta subordinandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di utile collocazione in graduatoria.**

La richiesta di variante va presentata nei tempi occorrenti per le successive fasi istruttorie tale da consentire l'ultimazione degli interventi entro la data prevista dal decreto di concessione.

Se le revisioni comportano una modifica dei punteggi assegnati, la variante è ammessa solo se il punteggio rideterminato garantisce il permanere della domanda fra quelle finanziabili.

Ove previsto, le varianti debbono essere corredate dalla seguente documentazione:

- quadro comparativo delle opere concesse e di quelle in variante,
- contabilità delle opere redatta secondo le indicazioni riportate nell'atto di concessione,
- nuovi preventivi,
- relazione tecnico economica contenente le motivazioni della scelta, redatta e sottoscritta dal tecnico.

Sono considerate in ogni caso varianti da approvare preventivamente:

- il cambio del beneficiario,
- il cambio della sede dell'investimento,
- modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate,
- modifica della tipologia di opere approvate.

In linea generale l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali. È tuttavia possibile autorizzare varianti, anche in diminuzione, oltre il 20% fino ad un massimo del 50% del costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali a condizione che:

- l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva;
- gli obiettivi e le finalità della variante rimangano coerenti con il bando ed il quadro degli interventi finanziati;
- la variante non determini una riduzione del punteggio dell'operazione al di sotto del limite di finanziabilità;
- il contributo pubblico del progetto rimodulato non sia inferiore al valore già liquidato a titolo di anticipazione e/o di SAL, comprensivo, ove previsto, dell'importo del cofinanziamento privato dichiarato nell'attestazione bancaria allegata al progetto;

Per far fronte ad esigenze opportunamente documentate, è consentito il riutilizzo delle economie di spesa nell'ambito delle categorie di spesa ammissibili e funzionali alla realizzazione dell'iniziativa progettuale, fermo restando che i lavori in economia non possono superare il 10% dell'investimento al netto delle spese generali.

Resta fermo che l'eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può comportare aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di concessione e la minore spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la corrispondente diminuzione del contributo.

Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d'opera sono concesse nei limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

I lavori le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta. La realizzazione della variante, tuttavia, non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto (disposti dal direttore dei lavori), ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative che non devono introdurre variazioni significative al progetto. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5% delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 10%, rispetto al totale della spesa ammessa.

Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio fornitore e/o la marca della macchina o dell'attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore al 10% del valore iniziale ammesso.

In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dal RdM/RdS.

La presentazione delle varianti segue il **rilascio della domanda di variante** da parte del beneficiario effettuato mediante la piattaforma SIAN. La domanda di variante andrà istruita a sistema al pari delle domande di sostegno / pagamento.

21. RISOLUZIONI, ESCLUSIONI, REVOCHE, RECUPERI E SANZIONI

Il Quadro sanzionatorio del PSR Basilicata è impostato nel rispetto dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge n. 898 del 23/12/1986, di conversione del D.L. 701/1986;
- D.M. n.497 del 17.01.2019;
- Regolamento UE n. 1306 del 17/12/2013;
- Regolamento Delegato UE n. 640 del 11/03/2014;

- Regolamento di Esecuzione UE n. 809 del 17/07/2014;

Ai sensi dell'art. 5 del Reg. UE 809/2014, si riporta il seguente quadro:

“Se un caso di inadempienza che è oggetto dell'applicazione di sanzioni in conformità al titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione è anche oggetto di revoche o sanzioni in conformità al titolo II, capi III e IV, o al titolo III di detto regolamento:

- a) le riduzioni, i rifiuti, le revoche o le sanzioni di cui al titolo II, capi III e IV, o al titolo III del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 si applicano in relazione ai regimi di pagamento diretto o alle misure di sviluppo rurale che rientrano nell'ambito del sistema integrato;*
- b) le sanzioni di cui al titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 si applicano all'importo totale dei pagamenti da erogare al beneficiario interessato, a norma dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che non sono soggetti alle riduzioni, ai rifiuti, alle revoche o alle sanzioni di cui alla lettera a).*

Le riduzioni, i rifiuti, le revoche e le sanzioni di cui al primo comma si applicano in conformità all'articolo 6 del presente regolamento, ferme restando le sanzioni supplementari previste da altre disposizioni unionali o dalla normativa nazionale.

In riferimento agli importi indebitamente erogati, come da art. 7 del Reg. UE 809/2014:

“In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse.

- 1. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.*
- 2. Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito.*
- 3. L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o di un'altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario.*

Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi fattuali rilevanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro 12 mesi dalla data del pagamento”.

Fatta salva l'applicazione dell'art.63 del Reg.(UE) n. 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni cui è soggetto il beneficiario, si applicano le griglie di riduzione o esclusione previste dal DM 3536/2016, pubblicato sulla GURI del 21/03/2016.

22.RECESSO / RINUNCIA DEGLI IMPEGNI

Per recesso degli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al RdM/RdS.

In linea generale, il recesso dagli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento di concessione dell'aiuto, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Non è invece ammesso nei seguenti casi:

- Dopo che al beneficiario è stata comunicata la presenza di irregolarità nella documentazione relativa all'operazione ammessa;
- Quando è stata avviata la procedura per la decadenza dagli aiuti;
- Quando è stata inviata al beneficiario la comunicazione che annuncia lo svolgimento del controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dell'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

23. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Si rimanda integralmente a quanto previsto dal paragrafo 9) delle *“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali”* di cui alla DGR n° 254/2017 e ss.mm.ii.

24. CLAUSULA DI SALVAGUARDIA

Considerato che il presente bando esplica i suoi effetti anche in periodi successivi alla validità dell'attuale programmazione 2014/2022, l'impegno sarà proposto come trascinamento nella programmazione 2023/2027.

Qualora ciò non fosse possibile, il beneficiario potrà scegliere se aderire (oppure rinunciare all'impegno senza incorrere in sanzioni) all' analoga misura SRA28 della prossima programmazione, in cui il periodo di manutenzione e mancato reddito potrebbe subire modificazioni in termini sia di durata (anni di percezione dei premi di manutenzione e mancato reddito) che di valore degli stessi premi.

25. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile di misura, è il dirigente pro-tempore dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio.

Il Responsabile del Procedimento amministrativo è il dott. Piernicola VIGGIANO.

Per informazioni e chiarimenti sul presente bando è necessario inoltrare gli eventuali quesiti al seguente indirizzo: piernicola.viggiano@regione.basilicata.it;

Sono ammessi solo quesiti inviati via mail all'indirizzo indicato.

Le FAQ di interpretazione del bando costituiranno allegato del manuale di istruttoria del RdS.

Il servizio FAQ sarà attivo per tutto il periodo di vigenza del bando e terminerà 10 giorni prima della data di scadenza della presentazione della domanda.

Si rammenta che il suddetto servizio è esclusivamente finalizzato a fornire chiarimenti e specifiche sul Bando e non può connotarsi come strumento pre – istruttorio. In tali ultime circostanza il RdS si riserva di non fornire risposta.

26. INFORMAZIONE, PUBBLICITA', TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I beneficiari delle operazioni cofinanziate dal Fondo FEASR, prima della presentazione della domanda di pagamento a saldo sono tenuti, ad assolvere agli adempimenti previsti all'allegato III, Parte 1, paragrafo 2 e Parte 2, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) 808/2014 con particolare riguardo agli adempimenti di seguito riportati:

1. durante l'attuazione di un'operazione ammessa a contributo, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR nelle modalità di seguito riportate:
 - fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - per le operazioni il cui sostegno pubblico superi 50.000 €, apposizione, in luogo ben visibile al pubblico, di una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea;
 - esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500.000 €;

2. entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri.

La suddetta cartellonistica e i siti web oltre a riportare le informazioni sul progetto (nome dell'operazione, descrizione e principale obiettivo dell'operazione, sostegno finanziario dell'Unione) non debbono occupare più del 25% dello spazio del cartellone o della targa, deve riportare altresì:

- l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione:

“Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali”

- l'emblema della Repubblica italiana e della Regione Basilicata

Tutte le indicazioni per la predisposizione dei prodotti di comunicazione sono reperibili sul manuale di linea grafica del PSR Basilicata 2014 - 2022 insieme ai loghi in alta risoluzione scaricabili dal sito www.basilicatapsr.it.

Le spese relative alle suddette azioni informative e pubblicitarie costituiscono parte integrante dell'operazione e sono pertanto eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

Con la presentazione dell'istanza il beneficiario acconsente al trattamento dei dati personali, per i soli fini connessi alla gestione della domanda di sostegno ed eventualmente di pagamento, in relazione al D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii., che saranno trattati conformemente anche a quanto previsto dall'art. 111 del Reg. 1306/2013. Il Responsabile del trattamento dei dati è l'Ufficio del Responsabile di Misura/Sottomisura.

Il bando ed i vari atti conseguenti saranno pubblicati sul BUR della Regione Basilicata, sui siti www.regione.basilicata.it e sul sito dedicato www.europa.basilicata.it/feasr

27. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rimanda al documento “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Basilicata”, nonché alle norme vigenti a livello comunitari, nazionale e regionale, in quanto applicabili.

Qualsiasi controversia è demandata in via esclusiva al Foro di Potenza. Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000. L'accertamento di false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria:

1. la revoca del finanziamento concesso;
2. l'immediato recupero delle somme eventualmente già corrisposte, maggiorate degli interessi legali;
3. l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
4. l'esclusione dalla possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle Misure del PSR Basilicata.

28. Allegati

1. ALLEGATO A – Elenco specie arboree autoctone e naturalizzate Regione Basilicata;
2. ALLEGATO B – Schema autorizzazione proprietario
3. ALLEGATO C – Aree rurali Basilicata;
4. ALLEGATO D – Comuni rientranti nelle Zone Vulnerabili da nitrati
5. ALLEGATO E – Check list di autovalutazione per le procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture
6. ALLEGATO F – Relazione Tecnica Asseverata, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 46 e seguenti e degli artt. 359 e 481 del codice penale, dei requisiti posseduti in rapporto ai criteri di selezione di cui all'art. 13
7. ALLEGATO G – Tabella indice di boscosità per Comune
8. ALLEGATO H – Dichiarazione impegno al prolungamento dei contratti (*dell'art. 34 comma 3 della L.R. n. 16/2012*)
9. ALLEGATO I - Analisi dei fabbisogni per dimostrare la congruità delle spese tecniche.